

**MODALITÀ E CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER IL RITIRO
DELL'ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387, E DEL COMMA
41 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
Definizioni**

- 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo integrato, nonché le seguenti definizioni:
- a) **energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03** è l'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride, nonché dagli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziata o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;
 - b) **energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04** è l'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride, e l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dagli impianti, di potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziata o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;
 - c) **energia elettrica immessa**, ai fini della remunerazione dell'energia elettrica e della disciplina degli sbilanciamenti, è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 12, comma 12.6, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
 - d) **GSE** è la società Gestore dei servizi elettrici Spa;
 - e) **gestore di rete** è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di

connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99;

- f) **impianto idroelettrico** è l'insieme delle opere di presa, di adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettromeccaniche a cui è associato il disciplinare di concessione di derivazione d'acqua. Nel caso in cui più impianti idroelettrici, tra loro indipendenti e ciascuno con un proprio punto di connessione alla rete, abbiano un solo disciplinare di concessione idroelettrica riferito ad un valore unico di potenza nominale media annua per l'insieme degli impianti, ai soli fini dell'applicazione del presente provvedimento, essi sono trattati come impianti separati, ciascuno con un valore di potenza nominale media annua ottenuto attribuendo il valore complessivo in maniera proporzionale alla potenza attiva nominale del singolo impianto;
- g) **impianto** (non idroelettrico) è, di norma, l'insieme dei gruppi di generazione di energia elettrica posti a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi;
- h) **potenza apparente nominale di un generatore** è il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo, come fissato all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminato a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
- i) **potenza apparente nominale di un impianto** è la somma, espressa in MVA, delle potenze apparenti nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;
- j) **potenza attiva nominale di un generatore** è la massima potenza attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
- k) **potenza attiva nominale di un impianto** è la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;
- l) **potenza nominale media annua** è, per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale;
- m) **ritiro dedicato** è il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l'impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dal presente provvedimento.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1. Il presente provvedimento disciplina le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e di cui al comma 41 della legge n. 239/04.
- 2.2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono le finalità di consentire l'accesso indiretto al mercato elettrico secondo principi di semplicità procedurale, condizioni di certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo

conto di quanto previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04.

TITOLO II
MODALITÀ PROCEDURALI
Articolo 3

Procedure per il ritiro dell'energia elettrica

- 3.1. Il produttore che intende avvalersi del ritiro dedicato presenta istanza al GSE, utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell'Autorità.
- 3.2. Il GSE stipula con il produttore la convenzione per la regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica, ivi incluse le tempistiche di pagamento, secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell'Autorità.
- 3.3. La convenzione di cui al comma 3.2, sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione dell'energia elettrica. Tale convenzione è di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile.
- 3.4. Il produttore che intende avvalersi del ritiro dedicato è tenuto a richiedere il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi, al netto quindi degli autoconsumi in sito, ad eccezione dell'energia elettrica ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali richiamate dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04.
- 3.5. Nei casi di cui al comma 3.1, il ritiro dell'energia elettrica secondo le modalità di cui al presente provvedimento può avere inizio a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui viene inoltrata al GSE l'istanza di cui al comma 3.1. Nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, la data di inoltro coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte del GSE, come da quest'ultimo registrata.
- 3.6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione operativa del ritiro dedicato, il GSE predispone un apposito portale informatico.

Articolo 4

Gestione della convenzione per il ritiro dedicato

- 4.1. La convenzione di cui al comma 3.2 regola le condizioni economiche relative al ritiro dedicato, nonché le condizioni economiche relative al servizio di trasporto e di dispacciamento in immissione.
- 4.2. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.2, il GSE, dando separata evidenza alle diverse voci:
 - a) riconosce i prezzi definiti all'articolo 6 e/o all'articolo 7 per l'energia elettrica oggetto del ritiro dedicato;

- b) applica i corrispettivi di cui all'articolo 17, comma 17.1, lettera b), e all'articolo 19 del Testo integrato;
 - c) per i soli impianti di potenza attiva nominale superiore a 50 kW, applica i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni di cui all'articolo 36, comma 36.1, della deliberazione n. 111/06;
 - d) per i soli impianti alimentati da fonti programmabili, applica i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8;
 - e) applica un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore, di cui alla lettera a), dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, a copertura dei costi amministrativi, fino a un massimo di 3.500 euro all'anno per impianto.
- 4.3. Nel caso in cui più impianti presentino un unico punto di connessione alla rete e non sia possibile misurare separatamente le quantità di energia elettrica immesse in rete da ciascun impianto, l'attribuzione ai singoli impianti dell'energia elettrica complessivamente immessa viene effettuata dal GSE secondo un criterio di proporzionalità alle quantità totali di energia elettrica lorda prodotta da ogni impianto. A tal fine, il produttore è tenuto a trasmettere al GSE, su base mensile, le misure dell'energia elettrica prodotta da ogni impianto, oltre che, su base annuale per l'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza, ove prevista dalla legislazione vigente.

Articolo 5

Obblighi procedurali per i produttori

- 5.1. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i produttori, per ogni impianto, sono tenuti a:
- a) fornire al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto, i dati necessari al medesimo GSE come da quest'ultimo indicati;
 - b) nel caso di impianti di potenza attiva nominale superiore a 1 MW alimentati da fonti programmabili, oltre che nel caso di impianti di potenza apparente nominale maggiore o uguale a 10 MVA, trasmettere al GSE, tramite il portale informatico da quest'ultimo predisposto, il programma di immissione riferito a ciascuna ora dell'anno. Il medesimo produttore può modificare tale programma entro le ore 17 del secondo giorno precedente a quello cui il programma medesimo è riferito;
 - c) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, trasmettere al GSE, secondo modalità da quest'ultimo definite, i dati storici disponibili relativi alla disponibilità della fonte ed alle immissioni dell'energia elettrica, oltre che altri dati eventualmente richiesti dal GSE al fine di consentire il miglioramento delle previsioni di immissione da tali impianti. Il GSE segnala all'Autorità i casi di reiterata inadempienza al suddetto obbligo, ai fini dell'adozione di provvedimenti di propria competenza. Detti casi di reiterata inadempienza possono comportare la risoluzione della convenzione di cui al comma 3.2;
 - d) consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture al GSE e agli altri soggetti di cui il medesimo può avvalersi per l'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 11 del presente provvedimento;

- e) nei casi in cui l'energia elettrica venga ritirata, come eccedenza, dagli impianti, di potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, trasmettere al GSE, con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, al termine di ogni anno solare ed entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, i dati a consuntivo relativi all'anno precedente della quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto e della quantità di energia elettrica autoconsumata, nonché ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l'anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99. Qualora il titolo di autoproduttore non dovesse essere soddisfatto per l'anno precedente, il produttore è tenuto a versare al GSE un ulteriore corrispettivo a copertura dei costi amministrativi pari all'1% del controvalore dell'energia elettrica ritirata, nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04.
- 5.2. I produttori, per ogni impianto di potenza attiva nominale inferiore a 1 MW alimentato da fonti programmabili e per ogni impianto di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentato da fonti non programmabili, possono trasmettere al GSE il programma di immissione riferito a ciascuna ora dell'anno, applicando quanto previsto dal comma 5.1, lettera b).

TITOLO III
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RITIRO DEDICATO
Articolo 6

Prezzi di ritiro dell'energia elettrica

- 6.1. Per l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e di cui al comma 41 della legge n. 239/04 il GSE riconosce al produttore, in ciascuna ora, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06.

Articolo 7

Prezzi minimi garantiti

- 7.1. L'Autorità definisce i prezzi minimi garantiti per il ritiro dell'energia elettrica immessa annualmente dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride. I prezzi minimi garantiti sono differenziati per fonte, sono definiti per scaglioni progressivi e sono riferiti all'anno solare.
- 7.2. I prezzi minimi garantiti di cui al comma 7.1, su richiesta del produttore all'atto della stipula della convenzione e in alternativa ai prezzi di cui all'articolo 6, vengono riconosciuti dal GSE limitatamente ai primi due (2) milioni di kWh di energia elettrica immessa. Il produttore può modificare tale richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'intero anno solare successivo, dandone

comunicazione al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite. Per l'energia elettrica immessa annualmente ed eccedente i primi due (2) milioni di kWh, il GSE riconosce i prezzi di cui all'articolo 6.

- 7.3. Nel caso in cui i prezzi minimi garantiti vengano applicati a partire da un qualsivoglia giorno successivo all'1 gennaio, i valori estremi che individuano ciascuno scaglione delle quantità di energia elettrica progressivamente ritirate nel corso dell'anno solare devono essere moltiplicati per il rapporto tra il numero dei giorni residui di applicabilità nell'ambito dell'anno solare e il numero complessivo dei giorni dell'anno solare.
- 7.4. Qualora, al termine di ciascun anno solare, il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita sia inferiore al prodotto tra i prezzi di cui all'articolo 6 e la stessa quantità di energia elettrica, il GSE riconosce, a conguaglio, i prezzi di cui all'articolo 6.
- 7.5. Nelle more dei provvedimenti di cui al comma 7.1, i prezzi minimi garantiti sono definiti applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale. Con riferimento all'anno 2007, i prezzi minimi garantiti assumono i seguenti valori:
 - a) per i primi 500.000 di kWh annui, 96,4 euro/MWh;
 - b) da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui, 81,2 euro/MWh;
 - c) da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui, 71,0 euro/MWh;

Articolo 8

Determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento relativi ad impianti alimentati da fonti programmabili

- 8.1. Il GSE determina, con cadenza mensile, lo sbilanciamento imputabile a ciascun impianto alimentato da fonti programmabili (*SBIM*) per cui sono disponibili i programmi orari di immissione ai sensi del comma 5.1, lettera b), o del comma 5.2. Tale sbilanciamento imputabile è calcolato come somma dei valori assoluti delle differenze tra l'energia elettrica immessa e il programma di immissione di ciascuna ora del mese di competenza. Nei casi di cui al comma 5.1, lettera b), in assenza del programma di immissione, il GSE assume programmi di immissione pari a zero.

$$SBIM_i = \sum_{h=1}^n |I_h - P_h| \text{ [MWh]}$$

dove:

- *SBIM_i* = sbilanciamento imputabile all'impianto *i*-esimo alimentato da fonti programmabili per il quale il produttore è tenuto a (o ha scelto di) trasmettere il programma di immissione;
- *I_h* = energia elettrica immessa nell'ora *h* del mese di competenza dall'impianto;
- *P_h* = programma di immissione dell'impianto per l'ora *h* del mese di competenza;
- *n* = numero delle ore del mese di competenza.

- 8.2. Entro il giorno venti (20) del secondo mese successivo a quello di competenza il GSE calcola:

- a) per ciascun periodo rilevante del mese di competenza e per ciascun punto di dispacciamento comprendente impianti alimentati da fonti programmabili, la quota onerosa dei corrispettivi orari di sbilanciamento attribuiti da Terna al GSE (OS_h). Detti corrispettivi, espressi in € sono pari alla somma algebrica tra il corrispettivo di sbilanciamento effettivo attribuito da Terna ai sensi dell'articolo 40, comma 40.1, della deliberazione n. 111/06 ed il prodotto tra lo sbilanciamento effettivo e il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06;

$$OS_h = C^{sbil}_h - P^Z_h \cdot Sbil_h \quad [€]$$

dove:

- OS_h = quota onerosa del corrispettivo orario di sbilanciamento attribuito da Terna al GSE;
- C^{sbil}_h = corrispettivo di sbilanciamento attribuito al punto di dispacciamento da Terna nell'ora h , ai sensi dell'articolo 40, comma 40.1, della deliberazione n. 111/06;
- P^Z_h = prezzo di vendita dell'energia elettrica nella zona in cui ricade il punto di dispacciamento per l'ora h ;
- $Sbil_h$ = sbilanciamento effettivo del punto di dispacciamento nell'ora h ai sensi dell'articolo 39 della deliberazione n. 111/06.

- b) per il mese di competenza e per ciascun punto di dispacciamento comprendente impianti alimentati da fonti programmabili, il corrispettivo mensile attribuibile agli impianti alimentati da fonti programmabili (OS_m), pari alla somma dei corrispettivi di cui alla lettera a);

$$OS_m = \sum_{h=1}^n OS_h \quad [€]$$

dove:

- OS_m = quota onerosa del corrispettivo mensile di sbilanciamento attribuito da Terna al GSE.

- c) per il mese di competenza e per ciascun punto di dispacciamento comprendente impianti alimentati da fonti programmabili, il corrispettivo unitario di sbilanciamento medio mensile (CSM_m), espresso in €/MWh, pari al rapporto tra il corrispettivo di cui alla lettera b) e l'energia elettrica complessivamente immessa dagli impianti alimentati da fonti programmabili che si avvalgono del ritiro dedicato e che appartengono al medesimo punto di dispacciamento;

$$CSM_m = \frac{OS_m}{I_{m,tot}} \quad [€/MWh]$$

dove:

- CSM_m = corrispettivo unitario di sbilanciamento medio mensile nel mese e per il punto di dispacciamento di competenza;
- $I_{m,tot}$ = energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti programmabili che si avvalgono del presente provvedimento e che appartengono al punto di dispacciamento.

- d) per ciascun impianto alimentato da fonti programmabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW per i quali i produttori non hanno trasmesso al GSE il programma di immissione, i corrispettivi di sbilanciamento imputabili ($CSBnoprog_m$), espressi in € pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di sbilanciamento medio mensile di cui alla lettera c) e la quantità di energia elettrica immessa;

$$CSBnoprog_m = CSM_m \cdot I_m \quad [€]$$

dove:

- $CSBnoprog_m$ = corrispettivo di sbilanciamento imputabile all'impianto alimentato da fonte programmabile di potenza attiva nominale fino a 1 MW, per il quale il produttore non ha trasmesso il programma di immissione nel mese di competenza;
- I_m = energia elettrica immessa dall'impianto nel mese di competenza.

- e) per il mese di competenza e per ciascun punto di dispacciamento comprendente impianti alimentati da fonti programmabili, la differenza ($OSres_m$), espressa in € tra i corrispettivi attribuibili agli impianti alimentati da fonti programmabili di cui alla lettera b) e la somma dei corrispettivi di sbilanciamento imputabili di cui alla lettera d) relativi agli impianti che appartengono al medesimo punto di dispacciamento;

$$OSres_m = OS_m - \sum_{i=1}^k CSBnoprog_{m,i} \quad [€]$$

dove:

- $OSres_m$ = onere di sbilanciamento residuo, relativo al mese e al punto di dispacciamento di competenza;
- $CSBnoprog_{m,i}$ = corrispettivo di sbilanciamento imputabile all'impianto i -esimo alimentato da fonte programmabile per il quale per il quale il produttore non ha trasmesso il programma di immissione nel mese di competenza.

- f) per ciascun impianto alimentato da fonti programmabili per cui sono disponibili i programmi orari di immissione ai sensi del comma 5.1, lettera b), o del comma 5.2, i corrispettivi di sbilanciamento imputabili ($CSBprog_m$), espressi in € pari al prodotto tra lo sbilanciamento mensile imputabile, di cui al comma 8.1, ed il rapporto tra i corrispettivi di cui alla lettera e) e la somma degli sbilanciamenti mensili imputabili agli impianti alimentati da fonti programmabili per cui sono disponibili i programmi orari di immissione ai sensi del comma 5.1, lettera b), o del comma 5.2, che appartengono al medesimo punto di dispacciamento.

$$CSBprog_{m,i} = OSres_m \cdot \frac{SBIM_i}{\sum_{i=1}^k SBIM_i} \quad [€]$$

dove:

- $CSBprog_{m,i}$ = corrispettivo di sbilanciamento imputabile all'impianto alimentato da fonte programmabile per il quale il produttore è tenuto a (o ha scelto di) trasmettere il programma di immissione nel mese di competenza;

Articolo 9

Miglioramento della prevedibilità delle immissioni di energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili

- 9.1. Il GSE definisce le procedure necessarie per migliorare la prevedibilità delle immissioni di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, dandone comunicazione al Direttore della Direzione mercati dell'Autorità. Ai fini dell'applicazione di tali procedure il GSE utilizza anche i dati resi disponibili dai produttori ai sensi del comma 5.1, lettera c).

TITOLO IV

ACCESSO AL SISTEMA ELETTRICO DELL'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA

Articolo 10

Cessione al mercato dell'energia elettrica ritirata

- 10.1. Il GSE cede al mercato l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04, in qualità di utente del dispacciamento in immissione, applicando quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06.
- 10.2. Il GSE regola con Terna i corrispettivi per il servizio di trasporto previsti dagli articoli 17 e 19 del Testo integrato e relativi all'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04. A tal fine e limitatamente all'energia elettrica oggetto del ritiro dedicato, le imprese distributrici riconoscono a Terna il corrispettivo previsto dall'articolo 17, comma 17.1, lettera b), del Testo integrato, in deroga a quanto previsto dal medesimo Testo integrato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Verifiche

- 11.1. Il GSE effettua le verifiche sugli impianti che si avvalgono del ritiro dedicato, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.
- 11.2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 11.1, il GSE può avvalersi, previa approvazione dell'Autorità, della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico.
- 11.3. Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all'Autorità, che adotta i provvedimenti di propria competenza.

Articolo 12

Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l'applicazione del ritiro dedicato

- 12.1. La differenza tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro commerciale dell'energia elettrica e i ricavi derivanti al GSE dalla vendita della medesima energia elettrica è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato.
- 12.2. La remunerazione delle attività svolte dal GSE ai fini di migliorare la prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, previa verifica da parte dell'Autorità e tenendo conto dei risultati ottenuti. A tal fine, il GSE, con cadenza annuale, trasmette all'Autorità i dati mensili di sbilanciamento effettivo relativi ai punti di dispacciamento che includono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.
- 12.3. I costi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal GSE ai sensi dell'articolo 11, sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, previa comunicazione all'Autorità al fine della verifica da parte della medesima Autorità.
- 12.4. Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A₃, il GSE comunica all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, trimestralmente, entro la prima decade del mese che precede l'aggiornamento della tariffa elettrica:
 - a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell'anno in corso, delle quantità di energia ritirate secondo le modalità di cui al presente provvedimento e il conseguente fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato;
 - b) la previsione, per i mesi residui dell'anno in corso, oltre che per l'anno successivo, del gettito necessario ai fini dell'applicazione del presente provvedimento.
- 12.5. Nelle comunicazioni di cui al comma 12.4, il GSE evidenzia l'incidenza sul fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate dei singoli elementi riportati nei commi 4.2, 7.1, 9.1, 11.1 e 11.2.
- 12.6. Con cadenza annuale, il GSE trasmette all'Autorità una descrizione delle attività svolte nell'anno precedente e di quelle da svolgere nell'anno corrente e nei due anni successivi in applicazione degli articoli 9 e 11 del presente provvedimento, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti nell'anno precedente e i preventivi di spesa per l'anno corrente e i due anni successivi.

Articolo 13

Ulteriori obblighi informativi

- 13.1. I soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di riferimento, trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate.

- 13.2. Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa le informazioni di cui al comma 13.1 riferite ad un periodo storico pari al massimo di cinque anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.
- 13.3. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2009, il GSE trasmette all'Autorità l'elenco completo degli impianti, dando evidenza della denominazione, tipologia, dimensione, ragione sociale dei soggetti titolari degli impianti e quantità annuali di energia elettrica ritirata.
- 13.4. Il GSE, a titolo informativo, pubblica sul proprio sito internet, con cadenza mensile:
- i prezzi medi mensili per fascia oraria, calcolati come media, per ciascuna fascia oraria, dei prezzi zonali orari ponderata sulle quantità di energia complessivamente vendute in ogni relativo punto di dispacciamento gestito dal GSE;
 - i prezzi unici mensili calcolati come media, per ciascun mese, dei prezzi zonali orari ponderata sulle quantità di energia complessivamente vendute in ogni relativo punto di dispacciamento gestito dal GSE.